

TI_GERICHTE 60.2023.180 vom 17. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.180

FR: TI_GERICHTE 60.2023.180 du 17 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2023.180 del 17 novembre 2023

Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. diffamazione. ingiuria. ordine al procuratore pubblico di emanare un decreto di accusa

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 7.7.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 27.6.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.3.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

E. 1.3.2

RE 1, accusatrice privata nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 173 ss. CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), è legittimata

a reclamare in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di non luogo a procedere 27.6.2023, che ha negato l'esistenza di condotte di rilevanza penale dei querelati, che l'avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa, in queste circostanze, è dunque ricevibile.

E. 2

. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP) . Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3

. 3.1. RE 1 ipotizza i reati di diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)] rispettivamente di ingiuria giusta l'art. 177 cpv. 1 CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque offende in altro modo – che non diffamando e calunniando – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1 ss.)] per il commento “ E’ trap bro ”, postato da PI 1 su instagram con riferimento alla lei intervista rilasciata nell'ambito del concorso “ _____”, con i “ mi piace ” di PI 2, PI 3 e PI 4.

E. 3.2.1

L'onore protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare. Queste disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.); sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione di cui gode in ambito politico (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) o professionale (decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) o l'opinione che ha di sé (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.).

E. 3.2.2

La questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno

sentita/letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che – in concreto – le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11).

E. 3.2.3

I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14).

E. 3.2.4

Il reato di ingiuria giusta l'art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore ("Werturteil") sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (B SK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto ("Tatsachenbehauptung") sia stato espresso verso il leso (B SK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). "Terzo" è chiunque non sia l'autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.).

E. 3.2.5

In applicazione dell'art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.

E. 3.3.1

Il procuratore pubblico, dopo avere criticato il giudizio CRP 60.2022.308 del 15.6.2023 che ha reputato tempestiva la querela di RE 1, ha ritenuto che il commento "E' trap", ovvero "è trans", non costituisca un'esternazione diffamatoria ex art. 173 CP perché tale commento non era atto ad esporre RE 1 al disprezzo in quanto essere umano. Non era infatti pensabile sostenere che con tale commento ella fosse stata incolpata o resa sospetta di condotta disonorevole o di un fatto che nuocesse alla sua reputazione. Il testo censurato non ravvisava gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, non rappresentando una lesione dell'onore così come penalmente protetto dagli art. 173 ss. CP.

E. 3.3.2

RE 1 contesta la conclusione del magistrato inquirente, che sarebbe soggettiva, superficiale, errata ed arbitraria. Non terrebbe minimamente conto del contesto in cui è stata proferita. Il termine "trap" avrebbe un significato ingiurioso. Si tratterebbe di ingiuria a sfondo sessuale pubblicata su instagram, accessibile a tutti gli utenti, attuata con lo scopo di

offenderla, di denigrarla e di ledere il suo onore in un momento in cui avrebbe ricevuto le attenzioni dei media per un suo intervento in un contesto scientifico.

E. 3.3.3

Il termine “ trap ”, secondo lo “ Slang Wiktionary ” citato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere, significa (anche): “ (slang, informal, sometimes offensive, sometimes derogatory) Someone who is anatomically male but who passes as female .” (cfr. le definizioni allegate da RE 1 alla querela). Ora, di per sé, designare una persona come trans rispettivamente travestito non è lesivo dell’onore della persona interessata, non trattandosi manifestamente di un fatto immorale o non etico. Espressioni, gesti oppure immagini svalutativi inerenti all’orientamento sessuale di una persona possono nondimeno ledere l’onore (art. 177 CP) nella misura in cui esprimono disprezzo (decisione TF 6B_673/2019 del 31.10.2019 consid. 3.1.2.). Si è detto più sopra che per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata dalla stessa, ma sul senso che – nelle circostanze concrete – le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto in cui essa è stata manifestata. In concreto, le parole reputate lesive dell’onore – “ E’ trap bro ” – sono state postate da PI 1 su instagram con riferimento all’intervista a RE 1 nell’ambito del concorso “ _____ ”, con conseguenti “ mi piace ” di PI 2, PI 3 e PI

E. 3.3.4

Si deve concludere per l’esistenza di seri indizi di colpevolezza per il reato di ingiuria – trattandosi di un giudizio di valore espresso sulla persona di RE 1 – a carico di PI 1 rispettivamente di PI 2, PI 3 e PI 4, che – apponendo i “ like ” al post “ E’ trap bro ” di PI 1 – hanno, a giudizio di questa Corte, nelle circostanze concrete, manifestato di condividerne il senso (DTF 146 IV 23 consid. 2.2.3.).

E. 3.4.1

Si ricorda che per la decisione se emanare un decreto di non luogo a procedere vale il principio in dubio pro duriore , riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.

E. 3.4.2

Si impone dunque di annullare il decreto di non luogo a procedere. Ritenuto quanto esposto, si giustifica che il caso venga esaminato e deciso da un giudice. Al magistrato inquirente è chiesto di procedere con l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, atto che questa Corte può ordinare (decisioni TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 2.3.; 1B_480/2012 del 6.3.2013 consid. 4./5.). Gli atti sono ritornati al pubblico ministero per i suoi incombeni. Qualora il post incriminato sia ancora presente, il procuratore pubblico verificherà le modalità per farlo togliere da instagram.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.